DELLA LIBERTÀ NELL'INSEGNAMENTO E DELL'ORDINAMENTO...

Domenico Berti



4

DELLA LIBERTÀ

NELL'INSEGNAMENTO

E DELL'ORDINAMENTO

DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DEGLI STUDI

LETTERA PRIMA

Al sig. cav. Carlo Boncompagni, presidente della Camera dei Deputati.

Esaminando la nuova proposta di legge per lo *riordinamento dell'Amministrazione superiore della pubblica istruzione* (1) e ripensando ai discorsi amichevoli fatti con Vossignoria sopra lo stesso argomento mi vennero scritte alcune osservazioni che a lei rivolgo per mezzo di questo giornale.

Una delle principali questioni che tosto si para alla mente di chiunque si faccia a speculare sopra il modo di bene ordinare gli studi nel nostro paese è certamente quella che si riferisce alla *libertà d'insegnamento*. Questa questione che non era forse oppor-

(1) Questa proposta fu presentata dal ministro Lanza in Senato nella tornata del 23 passato novembre.

tano suscitare nel 1848 per non moltiplicare gli ostacoli che in allora si opponevano alla riforma organica dell'*insegnamento ufficiale*, non puossi, ora che l'opinione pubblica se ne è insignorita, passare dal legislatore sotto silenzio. Credo che ella sia dello stesso avviso; perchè mi pare, se la memoria non falla, di avere udito dalla sua bocca, essere necessario, volendo ammendare e compiere la legge del 4 ottobre, di sanzionare in essa e di svolgere nelle leggi speciali la libertà dello insegnare.

Quando Vossignoria mise mano alla riforma degli studi nel 1848, l'attenzione dei nostri concittadini era tutta rivolta ai grandi avvenimenti della guerra d'indipendenza. Le poche persone che si occupavano in modo speciale delle questioni attenenti alla coltura letteraria e scientifica del paese tenevano fiso l'occhio al costituzionale ordinamento delle podestà scolastiche ed all'indirizzo da darsi all'insegnamento pubblico, senza avvisare all'insegnamento privato ed alla quistione della libertà che in nome di cotesto insegnamento mettevasi particolarmente in campo.

Ella stessa, quantunque amica della libertà dello insegnare, si sentì tuttavia dalla necessità dei tempi forzata ad introdurre nella legge del quattro ottobre alcuni provvedimenti restrittivi che trovo disdetti nella relazione che Ella lesse nella Camera il 18 aprile 1850 sopra la Proposta presentata dal cav. Mameli per la riforma degli studi secondari.

Le censure che vennero fatte da principio alla legge del 4 ottobre mossero, come Ella ben sa, non tanto da discrepanza di parere che vi fosse fra i sostenitori della legge e coloro che l'avversavano in ordine alla sostanza della medesima, cioè all'organamento delle podestà scolastiche, quanto dall'abolizione di alcune particolari disposizioni sanzionate dalle antiche nostre Costituzioni le quali concedevano alla podestà ecclesiastica il diritto di pigliar parte nella *collazione* o nel conferimento dei gradi accademici. I chiericali (mi valgo di questo vocabolo per significare coloro che parteggiavano per la conservazione di questo diritto nella podestà ecclesiastica) si ristringevano in allora a chiedere che venisse restituita la podestà ecclesiastica negli antichi diritti, senza darsi briga della libertà dello insegnamento; ma più tardi accorgendosi di essersi messi per una mala via, perchè le Università negli Stati liberi non possono e non debbono uscire dalla cerchia della podestà civile, si fecero caldissimi propugnatori della libertà dell'insegnamento.

Ed in questo nulla c'era a ridire. Se non che la libertà d'inse-

gnamento essendo una delle molte e svariate forme della libertà generale non può stare di per sè e campare, direi, in aria. Essa si collega intimamente colla libertà religiosa e politica. Ma i chiericali ripudiando queste due ultime libertà e tenendosi paghi della prima fecero nascere negli amici della dottrina della libertà larga e compiuta, il sospetto che essi pigliassero la libertà d'insegnamento come uno spediente per disfarsi col tempo delle altre libertà, e ripristinare quelle istituzioni e quegli ordini che impedivano o contrariavano gli avanzamenti civili del paese.

Fu questa la vera cagione per cui alcuni i quali più tardi si protestarono favorevoli alla libertà dello insegnare la reputassero dapprima quasi intempestiva.

Ciò nondimeno fin dal 1849 la *Società di istruzione e di educazione* nel suo primo congresso e nel 1850 la Facoltà medica e simultaneamente quella di Legge nelle proposte che presentarono al governo per l'ordinamento degli studi medici e giuridici, propugnarono con calore e con validi argomenti il principio della libertà dello insegnare (1). Parecchi fra i ministri della pubblica istruzione mostrarono di essere dello stesso avviso, ed uno di loro nella relazione che precedeva la Proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 5 marzo 1852 usava le seguenti parole: « È « fermo mio proponimento, o Signori, di patrocinare dinanzi a voi, « secondo i concetti sopra enunciati, in qualità di deputato e come « ministro del Re, la libertà di insegnamento da cui ho fede deb- « bano gli studi avere incremento, tranquillità le coscienze, la patria « splendore. »

Il conte Camillo Cavour, che è ora presidente del consiglio dei ministri, consentaneo a' suoi principii, dichiarò in più occasioni nella Camera che egli avrebbe ognora combattuto in favore della libertà di insegnamento, e pare che con lui consentissero gli altri ministri presentando in nome del Re nella trascorsa Sessione legislativa una Proposta di riforma generale degli studi, poggiata appunto sopra la libertà dello insegnare.

Io credeva che quella Proposta fosse il risultamento delle convinzioni e degli studi profondi del ministero in ordine alla libertà di insegnare. Mi pareva, senza entrare nell'esame dei provvedi-

(1) Si vegga a questo proposito la dotta Relazione del prof. Meleguri accompagnata dal progetto della Facoltà di Legge. — Pinerolo, Tipografia Chiantore, 1851.

menti speciali, che il Ministero intendesse con quella Proposta di sottoporre al Parlamento lo scioglimento di una di quelle grandi quistioni politiche e scientifiche intorno alla quale da tanto tempo si travagliano le menti in Europa. Mc ne stava in fede la Relazione nella quale dicevasi che « nel dar luogo al libero insegnamento, si « fecero rivivere quelle dottrine che resero così splendido e fruttuoso il primo stadio delle più celebri università italiane iniziate « appunto sotto l'ispirazione di tal libertà, dottrine che imitate più « tardi da altre nazioni e assoggettate a sapienti norme subirono la « prova di una lunga ed applaudita esperienza. Nel compilar questa « legge (soggiungeva il ministero) si tennero eziandio nella dovuta « considerazione le osservazioni state chieste dagli onorevoli miei « predecessori alle varie Facoltà delle quattro Università del Regno « ed i lavori per cura di vari ministri apparecchiati. » Queste parole mi suonarono dolcissime alle orecchie come quelle che mi richiamavano alla mente quei bei tempi in cui negli Studi di Bologna, di Padova, di Napoli conveniva tutta la gioventù di Europa, e pendeva attenta dalle labbra di quei nostri reputatissimi professori, pigliando viva parte alle splendide e fruttuose loro lotte scientifiche. Era in quei tempi libero ai giovani di udire le lezioni del professore che tornava loro più accetto, e potevano essi stessi, appena terminati i loro studi ed addottorati, montare in cattedra ed insegnare.

Come ella vede coteste belle reminiscenze suscitano nel profondo del cuore il nobile sentimento dell'onore nazionale e quello non meno dilettevole o puro della nazionale coltura. Io giudicava adunque che il Ministero si fosse finalmente indotto dopo aver ben ponderato ogni cosa a temperare il sistema attuale degli studi allargandolo e conformandolo ai principii fondamentali del nostro diritto pubblico. Chè in un paese dove v'è libertà di credere, di scrivere e di parlare non si può senza contraddizione respingere la libertà dello insegnare (1).

(1) La stessa dottrina è patrocinata dal Mamiani con le seguenti parole « E qui pure ragion vuole che cerchisi ogni accordo migliore tra l'azione pubblica e la privata e tra la libertà individuale e l'impero ministrativo, perchè nel modo moderno estesissima e di troppo gran momento è l'attività dei privati e perchè di nessuna parte della libertà è lecito fare sperpero dove non sia comandato da alcun bene sostanziale del viver comune, e devesi ciò osservare tanto meglio e con maggior compitezza e scrupolo negli studj quanto nessuna cosa di sua natura è più libera e più spontanea che il pensiero e la

Ora nella nuova Proposta del ministro Lanza è desso riconosciuto cotesto diritto?

Ecco l'interrogazione alla quale è d'uopo rispondere prima di passare all'esame dei provvedimenti speciali.

Appena mi cadde sott'occhio la Proposta-Lanza con la Relazione che la precede, io la lessi con impazienza, e lo dirò schiettamente, colla ferma speranza di trovare discussa la questione della libertà dell'insegnamento. Fisso nel pensiero che quando non muta il Consiglio del governo, non abbia a mutare il programma nella sua parte sostanziale, diceva fra me e me: Il signor Lanza al quale è commesso il difficile assunto della riforma dei nostri studi, non si sarà sobbarcato a sì grave soma senza esser certo che le sue dottrine concordano con quelle de' suoi colleghi. Ora, il modo di pensare de' suoi colleghi intorno alla libertà d'insegnamento, soggiungeva io, non può essere dubbioso come quello che è largamente dichiarato e nella Relazione e nel contesto della Proposta che essi presentarono in nome del Re nella Camera legislativa il dì 6 marzo 1854. Dunque io conchiudeva (supponendo che nel Consiglio vi fosse unità di pensamenti intorno a siffatta questione, che non solo è scientifica, ma politica), il ministro Lanza renderà pure egli omaggio alla libertà d'insegnamento ed auspicherà la sua riforma dal riconoscimento di cotesto diritto.

Ma con mia meraviglia e con mio rincrescimento vidi il Ministero mettersi colla Proposta-Lanza per una via la quale è direttamente opposta a quella finqui battuta. Questo mutamento repentino

investigazione della verità, e quanto in ogni cittadino vive e perdura continuo il diritto sacro ed inalienabile di comunicare altrui per tutte guise legittime le proprie opinioni e la scienza.

Nè unicamente ai governi ma sì a ciascun cittadino volgesi quella sentenza cristiana: se insegnerai l'ignorante farai opera misericordiosa; quindi la facoltà d'istruire include non pure un diritto ma un debito, e ciò negandosi, come non si giunge bel bello a negare medesimamente la libertà della stampa che certo si mostra pericolosa altrettanto in mano agli uomini particolari ed insegna il bene ed il male, l'errore e la verità in ciascun'ora e ad ogni generazione di popolo?

Al qual diritto dell'istruire e all'utilità somma che reca l'avergli geloso riguardo danno dove che sia i fatti buon testimonio e conferma interissima: perchè dappertutto dove fu manomesso e annullato col fine di condurre a bene e far prosperare gli studj, l'effetto rispose men che mediocremente, e ad ogni modo, non riuscì maggiore e più splendido di quello che hanno prodotto appresso altri popoli le libere leggi, le piene franchigie municipali e lo spirito procacciante e vivo di consorteria » (*Saggi di Filosofia civile*, vol. I, p. 47.)

in una quistione di tanta importanza porge argomento a credere o che il Ministero non si piglia pensiero dei principii che debbono governare la riformazione degli studi, o che ha con soverchia fretta approvato un sistema e con soverchia fretta abbandonatolo. Sì l'una come l'altra di queste supposizioni non tornano a decoro del Consiglio esecutivo, ed in ogni caso i suoi amici non possono non sentirne rammarico come quelli che sono dalla necessità dei loro principii forzati a combatterlo in cotesta grave questione.

Ciò che indusse, a mio parere, in errore il ministro Lanza si è l'aver creduto che la libertà dello insegnare non avesse a che fare con l'ordinamento dell'Amministrazione superiore degli studi. « Senza entrare (egli dice nella sua Relazione) per ora nelle gravi « e spinose disquisizioni della *libertà* che possa concedersi ne' varii « rami dell'insegnamento, il che avrà sede opportuna quando si di- « scutano le leggi speciali che dovranno provvedere all'ordinamento « di ciascuno di essi, la prima parte di questo progetto stabilisce i « modi ed i limiti dell'ingerenza e vigilanza governativa tanto per i « pubblici quanto pei privati istituti di istruzione e di educazione: « perocchè qualunque sieno i provvedimenti che saranno per adot- « tarsi a quest uopo, rimarrà, credo, sempre allo Stato il diritto ed « il dovere non solo di assicurare il buon andamento della scuola « ufficiale, ma sì pure di sopravvegliare qualsiasi altra a tutela de- « gli ordini pubblici, della morale e della coltura nazionale. » Io lessi o rilessi più e più volte queste parole nelle quali trovasi, per così dire, compendiato tutto il pensiero del ministro, e non potei, per quanto mi sia studiato d'interpretarle benignamente, comporle in armonia fra loro toglièndone di mezzo la contraddizione che balza tosto agli occhi del lettore. Su che versa il dissidio fra coloro che patrocinano la libertà d'insegnare e coloro che l'osteggiano? non può versare, a mio avviso, che *sopra i modi ed i limiti dell'inge- renza e vigilanza governativa* nelle scuole private o *nei privati isti- tuti* come li chiama il ministro. Dunque se il signor Lanza nella prima parte della sua Proposta, come egli stesso avverte, deter- mina i modi ed i limiti dell'*ingerenza e vigilanza governativa* tanto per i pubblici quanto *pei privati istituti*, ecco che egli entra a piene vele nelle *disquisizioni* della libertà che voleva evitare, e tronca con provvedimenti speciali una questione protestando di non occu- parsene per ora.

Di fatto per vedere se la Proposta-Lanza tocchi realmente alla libertà dell'insegnamento, pigliamo la gran questione che si discusse

per tanto tempo in Francia, e che in certo qual modo riassume tutte le questioni che all'insegnamento libero si riferiscono, cioè quella dell'istituzione di scuole private o libere. Un cittadino probo può egli istituire una scuola privata, di lingua italiana o latina o di altro insegnamento? Due sono a questo riguardo le opinioni dei partigiani della libertà. Gli uni reputano che le leggi debbano consentire a tutti i cittadini onesti di aprire una scuola (1), gli altri senza disdire la sentenza dei primi stimano nondimeno opportuno di aggiungere alla prova della probità quella della idoneità. — Sì l'una come l'altra di queste sentenze si possono con validi argomenti patrocinare. E mi ricorda che Ella stessa, signor Cavaliere, tenne per quest'ultima nella Proposta di legge per le scuole secondarie, di cui fu Relatore nell'anno 1850, ed il cavaliere Cibrario o, ciò che è lo stesso, il presente Ministero s'accostò alla prima opinione con qualche temperamento come quella che pareva più larga e più consona ai principii della libertà dello insegnare. Poste queste due condizioni sì nella proposta presentata da Vossignoria in nome della Commissione eletta dalla Camera come in quella del cavaliere Cibrario presentata in nome del Re davasi facoltà a qualsiasi cittadino di aprire una scuola od un convitto. Ora esaminiamo in che modo è risolta questa quistione nella Proposta-Lanza. Eccolo: « Art. 5. Le scuole ed i convitti privati tanto maschili che femminili, tanto laicali che religiosi, sono soggetti alle ispezioni dei funzionarii dipendenti dal ministero d'istruzione pubblica, ed a *tutte le disposizioni legislative e regolamentari che reggono i diversi rami di questa.* » Quali sono queste disposizioni legislative e regolamentari? Molte, minuziose, difficili a determinare. Un ministro, che dico un ministro, un semplice provveditore od ispettore può con quelle vietare a qualunque cittadino di aprire una scuola sia pur egli di condotta specchiata e fornito dei titoli che ne comprovano la idoneità (2). Il signor Lanza richiamando col citato articolo quinto della sua Proposta in vigore le leggi e i regolamenti per l'istruzione privata, portò un colpo mortale alla

(1) È chiaro che noi qui parliamo delle condizioni in genere e non entriamo per conseguenza in quelle speciali dell'età, ecc.

(2) Per aprire un semplice Asilo, o Scuola di beneficenza, si richiedono secondo i nostri Regolamenti:

1° Le patenti di idoneità e di moralità della maestra o delle maestre;

2° Un certificato, da cui risulti che la maestra direttrice abbia fatto almeno tre mesi di tirocinio in un Asilo approvato;

3° Del regolamento direttivo e disciplinare del medesimo con indicazione

libertà dello insegnare: poichè egli non ignora che a tenore della nostra legislazione è proibito a chicchessia, anche dopo avere adempiuto alle ristrette e moltiplici prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, di aprire una scuola senza il consenso o beneplacito del ministro (1)? Ognun vede come da questo sistema derivi la mostruosa ma logica conseguenza che in uno Stato libero la facoltà di insegnare dipenda intieramente non già dalla legge ma dall'arbitrio ministeriale.

Ma se per aprire una scuola si ricercano tali e tante condizioni, ragione vorrebbe che in compenso il governo stesse almeno in qualche modo mallevadore del diritto che egli o arbitrariamente o a tenore di legge concede. Mi permetta, signor Cavaliere, un'ipotesi. Domani la Proposta-Lanza è approvata dal Parlamento e sanzionata dal Re. Io, che mi credo, a norma delle nostre leggi e dei nostri regolamenti, fornito dei titoli richiesti per fondare un ginnasio o collegio privato, ricorro al ministro ed ottengo da lui la facoltà di mettere in atto questo mio divisamento. Passa un anno, passano due, il ginnasio per buona ventura s'avvia. Succede in questo frattempo mutamento nel Ministero. Io vengo accusato, o dall'ispettore o da altra persona, di professare opinioni sovversive, o che so io. Il ministro ordina che il ginnasio da me istituito e diretto venga senz'altro chiuso. A qual tribunale, a qual Consiglio posso io, stando alla Proposta-Lanza, richiamarmi dell'atto arbitrario che contro di me si commette? « Le scuole ed i convitti che controvenissero alle prescrizioni di questa legge saranno fatti chiudere con decreto ministeriale » Ecco quello che mi si risponde nell'art. otto, a rincalzare il quale si soggiunge per soprassello nel secondo alinea dell'articolo 58. « Il provveditore ordina e fa eseguire la chiusura di quelle scuole o convitti i quali, in qualsivoglia modo, contravvengono alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti » Ma Dio

dell'orario, delle condizioni di accettazione delle materie d'insegnamento della durata e dei mezzi di manutenzione dell'Asilo

Il Provveditore, visto il locale e prese quelle altre informazioni che crederà convenienti, rilascerà il permesso di apertura dandone contemporaneamente ragguaglio al Consiglio generale

S'aggiunga per ultimo l'approvazione del Ministero

(1) Trovo vano eziandio il temperamento dell'articolo 46 della citata Proposta con cui si stabilisce « che la deputazione provinciale dà il parere intorno alla domanda d'autorizzazione di scuole private »

buono! chi giudicherà se io abbia contravvenuto alle leggi ed ai regolamenti (1)?

Pare a me che niuno per quanto sia o possa essere avverso alla libertà di insegnamento avviserà giusto e conveniente che le scuole e gli istituti liberi siano privati d'ogni guarentigia e lasciati alla balìa del Ministro e di ufficiali amovibili. Io non so rendermi capace della necessità di sanzionare provvedimenti cotanto eccessivi e ripugnanti alle consuetudini ed al diritto degli Stati liberi. Tanto più che nel nostro paese le scuole private durano fatica a tenersi in piede, dovendo lottare con le scuole pubbliche gratuite diffuse per tutto lo Stato. Non so parimente comprendere come il governo, il quale ha sotto la sua direzione un numero ingente di istituti e di scuole di ogni sorta abbia timore che sorgano per opera dei padri di famiglia, di associazioni private o dei particolari, alcune scuole libere, per uso di quelle persone che non hanno fiducia nella scuola ufficiale. Insomma, per riassumere tutte le mie osservazioni in una sola interrogazione, io domando se in un governo costituzionale si possa ricusare alla *minoranza*, sia essa piccola o grande, il diritto di eleggersi un maestro, come non le si ricusa quello di eleggere un deputato o di pubblicare un giornale?

Come è facile scorgere la quistione della libertà della scuola privata si collega intimamente colla questione più larga dell'osservanza dei diritti di tutti nel governo costituzionale, osservanza che nissuno porrà certamente in dubbio. Ora nella Proposta-Lanza è desso messo in salvo il diritto che ha la *minoranza* sopra la scuola? Rispondo negativamente perchè tutti i provvedimenti che risguardano la libertà dei privati in ordine alle scuole si possono ridurre a questi due, cioè: 1° Nissun cittadino può aprire una scuola senza la licenza o il beneplacito del ministro, 2° Un decreto ministeriale può ordinare la chiusura di qualsiasi scuola privata.

Vegga, signor Cavaliere, se io non aveva ragione di dire, che la quistione fondamentale della libertà di insegnare veniva definita

(1) Per temprare la durezza degli articoli sovracitati si stabilì nell'alinea dell'articolo 29 « che gli ispettori porteranno innanzi il Consiglio superiore i motivi che potessero render necessaria la chiusura di qualche istituto d'istruzione o di educazione » Ma questo temperamento se può in qualche maniera frenare l'arbitrio dell'ispettore è inefficace contro il ministro, perchè questi non è dalla legge obbligato di consultare il Consiglio per la chiusura delle scuole private.

in senso direttamente contrario alla libertà dalla Proposta ministeriale, mentre il signor Lanza nella Relazione protestava di volerla evitare.

Parimente il signor Lanza, guidato dalla logica del sistema da lui abbracciato, troncò di netto una seconda questione intorno alla libertà dello insegnare, non osservando, l'intimo legame che passa tra questa seconda questione e la prima. Ella sa che vi sono certe questioni, e questa della libertà è appunto tale, le quali non si possono a piacimento nostro rimuovere. Simili al Proteo della favola pigliano cento sembianze, si trasformano in mille modi, e quanto più le crediamo lontane tanto più ci stanno dappresso e ci molestano colla loro presenza. Può un giovane, ecco la questione che io propongo in modo generale, il quale abbia fatto i suoi studi o nella casa paterna, od in una scuola privata, presentarsi agli esami di ammessione alle scuole medie ufficiali, ed all'esame di ammessione all'Università? Coloro che stanno per la libertà di insegnamento rispondono risolutamente di sì, perchè non veggono inconveniente alcuno nel concedere (come già si praticò nei bei tempi in cui le lettere fiorivano in Italia) ai giovani la licenza di sostenere gli esami per essere ammessi od all'Università od alle altre scuole dello Stato. Coloro all'incontro che professano la dottrina contraria, o ricusano esplicitamente questa licenza, o la accordano a mezzo sottoponendola a svariate e moltiformi condizioni. I primi non fanno distinzione fra chierici e laici, fra giovani che studiano in un seminario vescovile od in una scuola o collegio privato, tengono alla scienza e nulla più, senza domandare un attestato che ne provi l'origine. V'è o non v'è nel giovane che si presenta per sostenere l'esperimento *ufficiale* quell'insieme di cognizioni che sono da siffatto esperimento richieste? ecco la sola ed unica questione che muovono i sostenitori della libertà dello insegnamento, mentre gli avversarii ne mettono in campo parecchie che io mi starò dallo enumerare, soffermandomi nell'esame di quella sola che viene suscitata e sciolta dalla Proposta-Lanza nell'articolo sesto col quale si interdice ai giovani che hanno compiuto o in tutto od in parte i loro studi nei seminarii o collegi vescovili non approvati *l'ammessione ai corsi, agli esami, ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione*

Qual è la ragione che induce il Ministro a proporre questo provvedimento? Io, a dirle il vero, non la veggo. Perciocchè, lasciando in disparte la questione se la Chiesa abbia il diritto di istituire

scuole per l'educazione dei chierici (1), e tenendoci semplicemente alla Ragione civile o giuridica che si voglia chiamare, si può egli ammettere che stano in uno Stato tollerati alcuni istituti, e non solo tollerati ma invigilati (come è detto nell'articolo 4° della Proposta-Lanza) *a tutela della morale, delle istituzioni e leggi dello Stato e della cultura nazionale*, vietando ai giovani che furono educati in cotesti *instituti* di presentarsi agli esami per continuare e compiere nei collegi della Nazione i loro studi onde aspirare a quelle cariche, od esercitare quelle professioni alle quali hanno diritto tutti i cittadini? È egli logico che la legge punisca nei figli le colpe dei genitori, se pure è colpa il frequentare una scuola tollerata ed invigilata dallo Stato? Un povero fanciullo di sette in otto anni è messo dal padre che lo vuole dedicato al sacerdozio in un istituto ecclesiastico: ma giunto all'età dei tredici o dei quattordici anni non sentendosi fatto per sì arduo ministero abbandona la scuola vescovile e chiede di entrare nei collegi dello Stato, assoggettandosi alla prova degli esami. Potrà un governo libero senza violare ogni principio di diritto chiudere a quel suo cittadino le porte di tutti gli instituti educativi pubblici ed interdirgli per sempre di essere medico od avvocato, professore od ingegnere, farmacista o notaio, veterinario o misuratore (2) Non torna ciò al dichiararlo quasi scaduto dai diritti civili?

Le ragioni cavate dalle consuetudini del nostro antico diritto non fanno al caso indicato nella Proposta-Lanza. E primieramente il legislatore di un governo rappresentativo non può in tutti quei provvedimenti in cui ne va di mezzo la libertà del cittadino, procedere coi canoni del governo assoluto. Secondariamente cotesto provvedimento era nell'antico sistema del nostro governo temperato da altri provvedimenti e da altre consuetudini che ne scemavano di molto il rigore ed era largamente compensato da molti altri privilegi o diritti, che il governo presente non vorrebbe e non potrebbe volendolo nuovamente concedere Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III ebbero

(1) Per i sostenitori della libertà la cosa non può esser dubbia.

(2) È singolare che nel mentre che con l'articolo 6 si interdice agli alunni che hanno fatti i loro studi nei seminari e nei collegi vescovili i quali non *sieno esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacerdotale* di presentarsi *ai corsi, agli esami* ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal ministero di pubblica istruzione, si aprono a questi stessi giovani col secondo alinea dell'articolo 1° le porte degli istituti e delle scuole militari che *dipendono dal ministro di guerra e marina*

di mira colle loro Costituzioni Universitarie due intenti che non sarebbero ora in armonia colle condizioni degli Stati liberi moderni. Il primo fu di unire intimamente la Chiesa allo Stato assoggettandola nell'istruzione e nell'educazione alla signoria laicale suprema del principato, il secondo di congiungere con vincoli non meno stretti lo Stato alla Chiesa, offrendosi pronto a farne rispettare così il dogma come la disciplina in tutte le scuole pubbliche e private, obbligando gli insegnanti a mostrarsi tanto negli atti quanto nelle parole fedeli osservatori di tutte le pratiche religiose sanzionate dalla Chiesa. Lo *Statuto*, se non nella sua parola esteriore, certo nei principii che racchiude, le cui conseguenze verranno tratte fuori col tempo dalla forza della logica, immutò sostanzialmente gli ordini che Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III avevano con rarissimo ingegno per i loro tempi istituiti. Voi osserverete nelle scuole, dicevano essi all'episcopato, le leggi che saremo per istabilire, e noi in compenso vi promettiamo di mantenere colla più rigorosa osservanza quelle della Chiesa. Questo sistema può esso accettarsi dallo Stato moderno libero? Io sto per la negativa. Il diritto negli Stati liberi moderni piglia e tende a pigliare di giorno in giorno una forma più larga, sceverandosi dal principio ecclesiastico con cui andava unito ai tempi di Carlo Emanuele III, in quella guisa che la Chiesa è costretta per le stesse ragioni a rimuovere da sè il principio politico negli Stati liberi. Viene quindi per necessaria conseguenza che le relazioni fra la Chiesa e lo Stato, non possono, secondo le ragioni giuridiche delle nazioni civili, definirsi che coi principii della libertà schiettamente praticati da entrambe le parti.

Difatto, richiamandoci allo consuetudini ed ai diritti sanzionati nelle Costituzioni Universitarie di Carlo Emanuele III è da avvertire che perfino lo studio fatto in casa paterna abbisognava secondo le mentovate Costituzioni di convalidazione, il qual diritto nissuno vorrebbe certamente ristabilire ne' nostri giorni. E fu solo nel 1834 che per *relazione d'udienza* del 26 maggio il Re fece facoltà al Magistrato della Riforma di convalidare gli studi di latinità fatti nella casa paterna, *mediante l'esame*, nelle regie e pubbliche scuole.

Lo stesso Magistrato della Riforma spinto, per così dire, dalle necessità de'tempi, allargò la podestà dei parenti deliberando nel 1838 24 gennaio di accordare la convalidazione dello studio privato dell'umanità e della rettorica fatto sotto l'*insegnamento di persone* non *approvate* e dato da una sola *persona a due studenti ovvero ai mem-*

bri della stessa famiglia o da un zio ai proprii nipoti e finalmente nello stesso anno pareggiava ne' suoi effetti legali all'insegnamento domestico lo studio fatto dai cherici col consentimento del vescovo sotto maestri non approvati.

Nella Proposta di legge, sopra le scuole secondarie di cui Vossignoria fu Relatore nel 1850 venne pure stabilito che si debbano tener buoni *contro il disposto delle leggi* anteriori:

1° Gli studi fatti nella casa paterna non pure sino alla rettorica, ma sino all'intero corso di filosofia;

2° Quelli fatti privatamente, altrove che nella casa paterna;

3° Quelli fatti all'estero,

4° Quelli fatti nei seminari vescovili i quali, a termine della legge del 4 ottobre 1848, non potevano servire per le ammessioni ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal ministero di pubblica istruzione.

Questi fatti provano che la ragione civile e di molto progredita nel nostro paese, e che la libertà dello insegnare e oramai il solo principio che si possa invocare nelle quistioni fra le Chiesa e lo Stato. Ella, come autore della legge del 4 ottobre e come uomo politico che non può certamente essere sospettato di condiscendenza alle dottrine di coloro che esagerano con danno della Chiesa i diritti della Chiesa stessa, proponendo l'abolizione del disposto della legge del 4 ottobre in ordine agli studi fatti nei seminari vescovili, aggiunge grave peso all'opinione di coloro che propugnano la stessa dottrina.

In un discorso che Ella pronunciò in una pubblica tornata al cospetto di dottissime persone, uscì nelle seguenti parole che non mi posso trattenere dal riferire tanto mi paiono opportune ed adattate alla presente quistione.

« Tra i fautori di libertà, molti si adombrano oltremodo dei pericoli che temono dall'ingerenza della Chiesa nell'insegnamento scientifico, ed anzichè concedere ad essa la libertà la vogliono negata a tutti.

« Le pretensioni che i rettori della Chiesa mettono innanzi rispetto all'insegnamento scientifico non possono pareggiarsi a quelle che si riferiscono alle ingerenze ed ai privilegi temporali. « Non è malvagia nè funesta ambizione quella di compartire alle generazioni crescenti un'educazione religiosa e morale. La pretensione di essere libera nel compartire alle generazioni crescenti « un'educazione religiosa e morale non è ripugnante dall'istituto

« della Chiesa, come è quella di conservare o di mantenere po-
« tenza, ingerenza, privilegi temporali. Merita biasimo, solo allor-
« quando tenda a scemare quella riverenza alle leggi che è primo
« dovere dei cittadini dello Stato.

« Qualunque siano gli ultimi pensieri che si vogliano supporre
« nel clericato, è sempre un gran fatto questo che a nome della
« Chiesa si invochi la libertà d'insegnamento, giacchè i principii
« della libertà sono connessi gli uni cogli altri, per modo che non
« se ne può ammettere uno, senza che tutti gli altri ne discendano
« per necessaria illazione. Così invocando libertà d'insegnamento,
« i rettori della Chiesa, o volenti o non volenti, pongono le pre-
« messe di un ordine di cose in cui cessata la mostruosa guerra
« che oggi si combatte, la religione stringa lega con la libertà. Ne-
« gare a tutti facoltà d'insegnare per non darla al clero, come fanno
« certi che si dicono liberali, egli è un procedere secondo i prin-
« cipii del dispotismo, il quale per vani timori, e vani sospetti, to-
« glie o sospende i diritti più sacri. Ed anche qui sono vani timori
« quelli che si mettono innanzi. Se il clero, quando aveva solo
« qualche libertà in fatto di educazione, quando perciò era impos-
« sibile opporgli concorrenza, quando era spalleggiato dal governo,
« che ad ogni patto voleva impedire la prevalenza delle dottrine li-
« berali, non potè mantenere in onore l'assolutismo, come potrebbe
« rimetterlo in credito ora che tutte quelle influenze sono contrarie?
« Questi esagerati timori si fondano sopra vani sospetti. Ai fatti po-
« sitivi si provvederebbe per mezzo degli ordinamenti legali senza
« impedimenti alla libertà. Solamente ricorrendo alle massime del
« dispotismo, si acquietano coloro che fondano la politica sui so-
« spetti. Questi poi sogliono consistere in ciò che il clericato non
« ami gli ordini liberi. Imputazione esagerata anche questa, che se
« è vero pur troppo che non manchino i chierici e sopratutto i pre-
« lati che invochino la religione contro la libertà, il fatto è naturale
« pur troppo (non lo dico nè sapiente nè virtuoso) quando coloro
« che si danno per più risoluti campioni di libertà, cercano ogni
« cagione e pretesto di muovere guerra alla Chiesa cristiana. E dai
« loro stessi argomenti si ravvisa quanto una guerra così fatta sia
« improvvida. Il timore che, lasciato libero l'insegnamento alla
« Chiesa cristiana, le sue scuole riescano a prevalere sulle altre, di-
« mostra che in quella sia una gran forza.

Queste parole rispondono agli argomenti politici che alcuni arre-
cano a conforto della giustizia e della legalità dei provvedimenti san-

zionati dalla Proposta-Lanza. Ma come Ella benissimo osserva questi provvedimenti fondandosi sopra sospetti, avrebbero, ove venissero tradotti in legge, l'aria di rappresaglia verso il clero. Il che io credo lontanissimo dall'animo e dal carattere franco e leale del signor Lanza. Il suo errore è un portato del sistema che egli abbraccio senza confessarlo a se stesso, del sistema cioè dell'assoluto intervento governativo nella scuola sì *ufficiale* che privata.

Il ministro Lanza dando soverchia importanza all'azione del governo sopra la scuola ed all'azione della scuola sopra la gioventù ha creduto che questa venga in tutto e per tutto da quella fazionata. E l'esagerazione di quel celebre detto, in parte vero, di Guglielmo Leibniz *Datemi la scuola ed io vi cambierò il mondo*. Detto tenuto da molti per un assioma, che fu, prima ancora che uscisse dalla bocca di Leibniz, non solo pronunciato ma ridotto in principio giuridico dagli Spartani. Tuttavolta l'idea del *fazionare* la gioventù vagheggiata da moltissimi fu cimentata ma non messa realmente in atto da alcuno, sebbene e sètte e uomini di grande potenza e di grandissimo ingegno vi si provassero a più riprese. *Fazionare* la gioventù volevano i gesuiti e non vi riuscirono, *fazionare* volle Napoleone ed i sostenitori del sistema universitario da lui fondato con istraordinario senno. Osservate le conseguenze. Dalle scuole dei gesuiti uscì gran parte della gioventù bollente della rivoluzione, e dalle scuole degli universitarii francesi i più arditi fattori di nuovi sistemi.

Sono nondimeno ben lunge, signor Cavaliere, dall'ammettere che debba un governo rimanersene colle mani alla cintola e non pigliarsi pensiero dello ammaestramento della gioventù. Chè questa sarebbe tesi assurda e ripugnante a quanto venni finora scrivendo. L'opinione mia è che un governo non debbe tenere o peggio ancora indurre nella nazione la persuasione dell'onnipotenza della scuola nell'educazione della gioventù, ascrivendosi a debito di insignorirsene in modo assoluto e di rimuoverne quelle forze, domestiche e sociali, che lo potrebbero efficacemente giovare nell'adempimento del suo compito. I governi del Continente per avere di soverchio confidato in questa onnipotenza della scuola, giunsero senza accorgersi ad accollarsi tutta l'educazione della gioventù, e caddero sotto l'enorme peso. La nazione s'addormentò sul molle origliere apparecchiatole dal governo e non si svegliò sovente che per udire il grido de' suoi figli lottanti fra di loro e parlanti strane e diverse favelle. La parola lanciata dal governo

nelle assemblee, ripetuta nei pubblici fogli e tramandata di eco in eco da un angolo all'altro della nazione: IO EDUCO LA VOSTRA GIOVENTÙ, fu a mio avviso una delle sentenze più orgogliose e più insensate che si siano mai proferite. Non ripetiamola, per quanto ci è cara la patria, ma diciamo invece: *educhiamo i nostri figli*, ed il governo sia il primo a far suonare alto quest'obbligo alle orecchie di tutti. Non prometta più di quanto può mantenere. Che la sua promessa gli tornerebbe funesta, come quella che lo priverebbe del concorso dell'educazione domestica e sociale. Quindi per ciò conseguire, egli non solo debbe consentire che l'operosità privata pigli parte al ministero educativo, ma stimolarla e con ogni sorta di spedienti accrescerla.

Dopo la scuola privata e la scuola ecclesiastica viene la scuola comunale primaria, ossia la quistione della libertà municipale intorno all'educazione dell'infanzia. Ed ecco che qui di nuovo il Ministro definisce nella sua Proposta cotesta quistione che non è meno importante delle due prime per le molte sue attinenze all'ordinamento politico ed amministrativo e per i suoi effetti sociali e religiosi, senza farcene aperto il suo pensiero nella Relazione. È sempre la stessa ommissione prodotta dalla persuasione che la sua Proposta di legge non involgesse la quistione del libero insegnare. Mi piace nondimeno notare, che il Ministro riconobbe, come già la legge del quattro ottobre, il diritto nei comuni di eleggere i maestri e le maestre. Se non che al riconoscimento di questa libertà nei comuni tiene tosto dietro un provvedimento restrittivo, che pur si trova nella legge del quattro ottobre, e questo è, che la elezione del maestro o della maestra fatta dal comune non sarà valida, ove non sia approvata o confermata dalla Deputazione provinciale. Ma qual è la ragione che può indurre il legislatore a menomare l'autonomia comunale con siffatto provvedimento? per impedire (ci si osserva) che il municipio non elegga maestri incapaci e sforniti di quelle doti morali che sono necessarie in chi si dedica all'educazione dell'infanzia. Io credo che ella stessa mi concederà che questa risposta non regge. Poichè, quanto alla capacità, provvede sufficientemente il diploma, il quale nel sistema ministeriale è obbligatorio per tutti i maestri. Quanto alle doti morali, non v'ha giudice che sia in ciò più autorevole del municipio.

Questa dipendenza del comune da una podestà che non trae da quello origine per diretta elezione non ripara a male alcuno e può essere sorgente di dissidi. Nel nostro paese si ragiona assai di au-

tonomia comunale, se ne vantano i pregi, e nel fatto poi o la si combatte, o la si riduce a nulla.

Le scuole primarie hanno dunque a mio avviso di essere governate non da podestà lontane che operino saltuariamente e spesso politicamente, ma dalle podestà locali la cui azione continua vince in efficacia coll'andare del tempo qualsivoglia altra azione. Le podestà provinciali sono sotto un certo aspetto considerate forse più acconcie delle podestà locali all'indirizzo scientifico delle scuole, ma vengono manco all'ufficio educativo, il quale non può esercitarsi che là dove si trova la scuola. Ora nessuno contrasterà che le scuole primarie inferiori siano anzi scuole di educazione che di istruzione, e che perciò siano quelle, che più di tutte abbisognano di essere vigilate dalla podestà morale del comune, o direttamente, od indirettamente per mezzo di padri di famiglia dal comune eletti. Io non so, signor Cavaliere, sfarmmi dal concetto che a lei forse parrà soverchiamente poetico, della scuola congiunta con nodi indissolubili al comune, e da questo protetta, ed amata come è amata e protetta la chiesa o la casa paterna, e rifuggo istintivamente da tutti quei provvedimenti che hanno, a mio avviso, per effetto di rendere o sotto un pretesto od un altro, indifferente il comune alla sua piccola scuola.

La Proposta-Lanza chiude adunque in angusti confini la libertà della scuola comunale e si oppone direttamente alla libertà della scuola privata tanto laicale quanto ecclesiastica.

Fo qui punto, signor Cavaliere, per lasciarmi aperta la via a tediarla ancora con una seconda lettera, nella quale piglierò ad esaminare la parte *tecnica* della mentovata Proposta.

Dicembre, 12, 1855

DOMENICO BERTI

(*Estratto dal quaderno* 27 *della* RIVISTA CONTEMPORANEA)